



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli
Affari Generali ed il Personale

Direzione Generale per la Motorizzazione

DIVISIONE 3

Alle Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI

Ai Centri Prova Autoveicoli
LORO SEDI

Agli Uffici Motorizzazione Civile
LORO SEDI

Alla Regione Siciliana
Assessorato Turismo Comunicazioni e
Trasporti
Servizio Comunicazioni e Trasporti
Dipartimento Trasporti e Comunicazioni
90100 - PALERMO

Alla Regione Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione
Località GrandChemin, 36
11020 - AOSTA

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio comunicazioni e trasporti
Motorizzazione Civile
Lung'Adige S. Nicolò 14
38122 - TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
Via Crispi 10
39100 - BOLZANO

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
D.C. Pianificazione – Sez. Logistica e
trasporto merci
Via Giulia 75/1
34126 - TRIESTE

ANFIA
Corso Galileo Ferraris, 61
10128 - TORINO

UNRAE
Via Abruzzi, 25
00187 - ROMA

Oggetto: Trasposizione di omologazioni UE di veicoli ad «uso speciale» ricompresi nel «gruppo speciale» «codice SG».

Come è noto, con il Regolamento (UE) 2018/858, il Parlamento europeo, in attuazione del principio di libera circolazione delle merci nel mercato interno dell'Unione, ha adottato le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato dei veicoli appartenenti alle categorie internazionali M, N ed O.

L'art. 6, comma 5, del predetto Regolamento vieta agli Stati membri di limitare o ostacolare l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti conformi al regolamento medesimo, fatti salvi i casi in cui vi siano fondati gravi rischi per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse ovvero non conformità (Capo XI). In deroga al predetto principio, gli Stati membri possono decidere di non autorizzare la circolazione su strada, l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione di veicoli che pur essendo stati omologati conformemente al Regolamento superano le dimensioni, i pesi e i carichi per asse armonizzati individuati nell'allegato I della Direttiva 96/53/CE.

Il provvedimento di omologazione previsto dal succitato Regolamento (come pure dalla precedente Direttiva 2007/46/CE) adottato da parte di uno Stato membro rappresenta la fase propedeutica per immatricolare ed immettere in circolazione qualsiasi veicolo.

Per quanto qui rileva ci si riferisce alle **“omologazioni UE”** che attestano la conformità di un tipo di veicolo alle disposizioni amministrative ed alle pertinenti prescrizioni tecniche del Regolamento (UE) 2018/858.

A seguito dell'omologazione, il costruttore titolare di “omologazione UE” rilascia, per ogni singolo veicolo, un **“certificato di conformità”** (COC) che attesta che la sua produzione è conforme al tipo omologato ed a tutti gli atti normativi previsti dall'omologazione.

La procedura atta a gestire i processi di stampa dei documenti di circolazione dei veicoli prodotti in serie, è nota come **“trasposizione”**, ed è di competenza di questa Direzione Generale, a cui il costruttore, o persona da esso delegata, rivolge istanza per l'inserimento dei dati tecnici del veicolo nel sistema informativo dell'Amministrazione ai fini del rilascio del codice di immatricolazione, necessario per la successiva emissione della carta di circolazione.

La richiesta di “trasposizione”, come si è avuto modo di ribadire in più occasioni, rappresenta per il costruttore una facoltà e non un obbligo; conseguentemente l'immatricolazione di un veicolo può avvenire direttamente presso un qualsiasi Ufficio della Motorizzazione Civile presentando il COC e la prescritta documentazione amministrativa.

Con la presente circolare si intendono fornire alcune precisazioni procedurali in merito alle “trasposizioni” effettuate da questa Divisione ed alle immatricolazioni direttamente richieste (cioè senza la previa “trasposizione”) presso gli Uffici della Motorizzazione Civile dei **veicoli classificati uso speciale** ricompresi nel **gruppo speciale «codice SG»** del Regolamento (UE) 2018/858, gruppo nel quale sono stati ricondotti tutti i veicoli ad uso speciale che non rientrano negli altri gruppi speciali per i quali sono fissate caratteristiche tecniche ben definite (Allegato I - parte A - punto 5 del Regolamento (UE) 2018/858 e Allegato II - parte A - punto 5 della Direttiva 2007/46/CE).

Per tale tipologia di veicoli, dirimente ai fini della classificazione, è il **codice carrozzeria**, costituito da quattro caratteri: due alfabetici e due numerici. I caratteri numerici identificano i diversi tipi di carrozzeria (Allegato I - parte C del Regolamento (UE) 2018/858). Fra questi è individuato il codice 99 *“Carrozzeria esclusa dal presente elenco”* che non fornisce alcuna ulteriore indicazione riguardo al tipo di carrozzeria installata e quindi dell'immediato riscontro delle particolari

caratteristiche tecniche specifiche che determinano l'uso speciale (veicolo con caratteristiche tecniche specifiche che gli consentono di svolgere una funzione che richiede disposizioni o attrezzature speciali).

Per tutto quanto sopra esposto, possono verificarsi le seguenti fattispecie:

- a) veicolo classificato ad uso speciale ai sensi della normativa europea (gruppo speciale «codice SG») con un codice carrozzeria, rappresentato da due cifre numeriche come sopra specificato, riconducibile alle fattispecie previste dagli artt. 203 e 204 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.;
- b) veicolo classificato ad uso speciale ai sensi della normativa europea (gruppo speciale «codice SG») con un codice carrozzeria non riconducibile alle fattispecie previste dagli artt. 203 e 204 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.;
- c) veicolo classificato ad uso speciale ai sensi della normativa europea (gruppo speciale «codice SG») con codice carrozzeria 99;
- d) veicolo non classificato ad uso speciale ai sensi della normativa europea, ma avente caratteristiche tecniche (carrozzeria) riconducibili alle prescrizioni degli artt. 54, comma 1 lettera g), o 56, comma 2 lettera d), del Codice della Strada, in quanto la parte numerica del codice carrozzeria ricade in uno dei seguenti casi:
 - 16 autopompa per calcestruzzo;
 - 20 compressore;
 - 23 veicolo destinato alla vendita al dettaglio o da esposizione;
 - 27 camion con piattaforma aerea;
 - 28 gru scavatrice;
 - 31 automezzo antincendio;
 - 99 carrozzeria esclusa dal presente elenco (descritta dal costruttore nel fascicolo di omologazione).

Relativamente a quanto previsto al **punto a)**, la “trasposizione” o l'immatricolazione avverranno in piena sovrapposizione tra la norma europea e quella nazionale, riconoscendo al veicolo la classificazione ad uso speciale ed attribuendogli un codice carrozzeria individuato tra quelli elencati negli artt. 203 e 204, secondo il caso che ricorre, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S..

Relativamente a quanto previsto al **punto b)**, la “trasposizione” o l'immatricolazione avverranno, riconoscendo al veicolo la classificazione ad uso speciale ed attribuendogli il codice carrozzeria ZZ, riportando nelle righe descrittive la descrizione della carrozzeria, riconosciuta dall'autorità di omologazione.

Relativamente a quanto previsto al **punto c)**, la “trasposizione” o l'immatricolazione avverranno, riconoscendo al veicolo la classificazione ad uso speciale ed attribuendogli il codice carrozzeria ZZ, riportando nelle righe descrittive la descrizione della carrozzeria, riconosciuta dall'autorità di omologazione.

Relativamente a quanto previsto al **punto d)**, a richiesta dell'intestatario, è possibile richiedere il riconoscimento del veicolo ad uso speciale, previa visita e prova ex art. 78, da effettuare successivamente all'immatricolazione, purché la carrozzeria sia riconducibile ad una delle fattispecie previste dagli artt. 203 e 204, secondo il caso che ricorre, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.. Sia la “trasposizione” sia l'immatricolazione effettuata direttamente presso gli Uffici della Motorizzazione Civile dovranno prevedere la seguente annotazione:

“Veicolo classificabile ad uso speciale a richiesta dell'interessato ed a seguito di visita e prova”.

L'omologazione dei veicoli della categoria N aventi codice carrozzeria «BA» o «BX» senza l'integrazione del codice numerico rappresentante i diversi tipi di carrozzeria come pure quella dei

veicoli della categoria O aventi codice carrozzeria «DA» o «DB» o «DC» o «DE» senza l'integrazione del richiamato codice numerico, non potrà essere oggetto di "trasposizione" e, conseguentemente, l'immatricolazione potrà avvenire solo a seguito di visita e prova ai sensi dell'art. 75 del C.d.S., ai fini del solo riconoscimento della carrozzeria.

Il Direttore di Divisione
dott. ing. Paolo AMOROSO

GDD/PG